

Relazione della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 13 giugno 2016)

Relatore di maggioranza: ANDREA BIANCANI

Relatore di minoranza: PEPPINO GIORGINI

sulla proposta di legge n. 56

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci

presentata in data 26 maggio 2016

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1997, N. 71
“NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 17 giugno 2016)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 56 concernente “Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 ‘Norme per la disciplina delle attività estrattive’” nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Maurizio Mangialardi nella seduta n. 22 del 17 giugno 2016;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all’approvazione del Consiglio;

Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole;
- 2) di approvare e presentare all’Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
“invita l’Assemblea legislativa regionale a presentare una proposta organica di riordino degli interventi in materia”.

Il Vice Presidente
Liana Serrani

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 15 giugno 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 56 concernente “Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 ‘Norme per la disciplina delle attività estrattive’” nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Uditi i relatori Paola Bichisecchi e Marco Ferracuti nella seduta n. 6 del 15 giugno 2016;

Preso atto delle motivazioni illustrate dai relatori e riportate nell'Allegato A;

Condivisa la proposta di parere formulata dai relatori e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

IL PRESIDENTE
Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge intende delimitare con precisione l'ambito di applicazione della normativa regionale sulle attività estrattive (l.r. 71/1997) dalla normativa regionale sulla manutenzione dei corsi d'acqua (l.r. 31/2012).

Infatti le due normative hanno obiettivi diversi anche se possono sembrare, per alcuni aspetti, sovrapponibili e si può porre il dubbio di quale delle due regolamentazioni applicare nel caso di interventi di manutenzione e riqualificazione dei corsi d'acqua e degli invasi artificiali finalizzati alla tutela dal rischio idrogeologico.

La l.r. 31/2012 detta norme in materia di gestione dei corsi d'acqua del territorio regionale, al fine di assicurare la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e ordinaria necessarie per la prevenzione e la messa in sicurezza della regione fluviale rispetto al rischio idrogeologico e agli squilibri fisico-ambientali.

Tali opere sono opere pubbliche dirette esclusivamente a garantire il riassetto delle aste fluviali.

Inoltre, i quantitativi di materiale ottenuto è di entità talmente esigua da non creare scompensi rispetto ai quantitativi previsti dalla pianificazione regionale (PRAE).

La l.r. 71/1997 disciplina, invece, l'attività estrattiva volta principalmente alla commercializzazione dei materiali estratti.

Il legislatore ritiene opportuno esplicitare che gli interventi di manutenzione previsti dalla l.r. 31/2012, inclusi quelli in corso e non ancora conclusi, non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva del PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive) dedicata alle opere pubbliche ed ai materiali di risulta.

Aspetti positivi e conseguenti:

- iter amministrativo più snello per le Pubbliche Amministrazioni;
- oneri maggiori per le Pubbliche Amministrazioni che dovrebbero corrispondere il contributo previsto dall'articolo 17 della l.r. 71/1997 per mc di materiale utile estratto al Comune che, a sua volta, lo deve stornare alla Regione (50%) e alla Provincia (10%). Da un'attività di pubblico interesse si ricaverebbero proventi a scapito di un'altra Pubblica Amministrazione.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole.

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 71/1997)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), come da ultimo modificato dalla l.r. 16/2015, è inserito il seguente:

“3 bis. I materiali di risulta ottenuti dalla esecuzione degli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua) non sono assoggettati alla disciplina sulle attività estrattive contenuta nella presente legge.”.

Art. 2

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 2 della l.r. 71/1997, come inserito dall'articolo 1, si applicano anche agli interventi già autorizzati ai sensi della l.r. 31/2012 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 71/1997)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), come da ultimo modificato dalla l.r. 16/2015, è inserito il seguente:

“3 bis. I materiali di risulta ottenuti dalla esecuzione degli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua) **e alla legge regionale 16 dicembre 2013, n. 48 (Disposizioni in materia di manutenzione dei corsi d'acqua)** non sono assoggettati alla disciplina sulle attività estrattive contenuta nella presente legge.”.

Art. 2

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 2 della l.r. 71/1997, come inserito dall'articolo 1, si applicano anche agli interventi già autorizzati ai sensi della l.r. 31/2012 **delle leggi regionali 31/2012 e 48/2013** e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. *Identico*